



Cofinanziato
dall'Unione europea



Istituto Comprensivo "Armando Diaz" Vernole e Castri di Lecce

Scuola dell'Infanzia, Primaria, Secondaria di Primo Grado

Via della Repubblica s.n.c. - 73029 Vernole (LE) - Tel. 0832892032
e-mail: leic85600e@istruzione.it - PEC: leic85600e@pec.istruzione.it - Sito web: www.icvernole.it

Circ. n. 182

Luogo e data del protocollo

Ai Genitori / degli esercenti la Responsabilità genitoriale delle Alunne e degli Alunni

A tutto il Personale scolastico (Docenti, DSGA e A.A.)

Atti, RE e Sito web

Oggetto: LEGGE N. 159/2023 - Segnalazione alunni inadempienti all'obbligo scolastico - DISPOSIZIONI

Come è noto, il 15 novembre 2023 è entrata in vigore la Legge n. 159/2023 (cosiddetto "Decreto Caivano") di conversione del decreto legge 123/2023 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale".

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la massima attenzione delle Famiglie.

Nello specifico, vengono introdotte le seguenti novità:

- È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 01, "Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione", in cui si ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e **prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore** o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi importanti dell'art. 12 della L. 159/2023: *punto 4) Il dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.*

- È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che **prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a

un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (**assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi**).

- Nel Decreto-Legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale *“Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”*.

Si ribadisce che **vige sempre l'obbligo di giustificare tempestivamente da parte delle famiglie, le assenze delle alunne e degli alunni per la riammissione a scuola**. Si ricorda, inoltre, che la relativa dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, è possibile di verifica di veridicità da parte dell'Istituzione scolastica mediante la richiesta ai genitori/responsabili delle relative attestazioni/certificati e tramite la richiesta di monitoraggio ai Servizi Sociali del Comune di Residenza delle effettive condizioni socio - ambientali.

Trascorso i primi tre mesi dell'anno scolastico, si richiede al personale docente di comunicare alla dirigenza i casi di alunne/alunni assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi e senza giustificati motivi. Ciò al fine di procedere agli adempimenti di competenza.

Si confida nella fattiva partecipazione di tutto il corpo docente in una vigilanza sempre più attenta e responsabile sulle assenze dei minori.

Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pantaleo Antonio CONTE

VIGILANZA SULL'ASSOLVIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO **DISPOSIZIONI A CARATTERE PERMANENTE**

Le norme vigenti assegnano al Dirigente Scolastico l'obbligo di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo scolastico per i minori di età compresa fra i 6 e i 16 anni. L'assenza dell'alunno senza adeguate giustificazioni determina pertanto un obbligo di attivazione che ricade in capo al Dirigente.

È evidente altresì che solo una segnalazione tempestiva offre la possibilità di mettere in atto procedure efficaci al fine di far rientrare il minore nel percorso scolastico.

A tal fine si impartiscono disposizioni permanenti ai Docenti di verificare costantemente la frequenza degli alunni delle proprie classi e di segnalare tempestivamente eventuali casi problematici.

Al fine di agevolare il personale interessato nella corretta valutazione delle diverse situazioni, si ritiene opportuno distinguere i seguenti casi possibili:

- ✓ **Evasione:** si intende la situazione del minore che, pur essendo obbligato, non si è mai presentato a scuola e, pertanto, non è conosciuto dall'Istituzione scolastica;
- ✓ **Elusione:** si intende la situazione del minore che è assente per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Si intende, inoltre, la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi
- ✓ **Frequenza irregolare:** si intende la situazione del minore che, pur non abbandonando definitivamente la scuola, frequenta in modo saltuario compromettendo la continuità del processo formativo. Per frequenza irregolare grave si intende l'assenza di 7 gg. per mese (saltuaria e/o continuativa). Pur tuttavia, ai fini del monitoraggio è necessaria la puntuale registrazione e quindi attivare una segnalazione di preallarme per quei casi di alunni che raggiungono o peggio superano 5 gg di assenze mensili anche non continuative.
- ✓ **Abbandono:** si intende la situazione del minore che dopo aver frequentato per un certo periodo la scuola, interrompe precocemente e arbitrariamente la frequenza. È da considerarsi in abbandono l'alunno che è assente in maniera continuativa per 15 gg.

Le segnalazioni sono comunicate dai Coordinatori di classe alla segreteria didattica al seguente indirizzo mail: leic85600e@istruzione.it.

Nota bene per gli Uffici di Segreteria:

- Se l'alunno non è reperibile e non si conosce il suo recapito, la Segreteria didattica deve indirizzare comunicazione al Sindaco e/o ai servizi sociali.
- La Segreteria didattica deve far sottoscrivere ai genitori stranieri che manifestano l'intenzione di sospendere temporaneamente la frequenza scolastica all'alunno per fare ritorno al paese d'origine apposita dichiarazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pantaleo Antonio Conte